Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la proprietà a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili, limitatamente a locazioni ordinarie e commerciali (quattro + quattro, sei + sei) o comodati d'uso con la durata non superiore alla locazione commerciale, e può deliberare la loro assegnazione alle Sezioni Provinciali ed ai Consigli Regionali, dietro il versamento di una quota mensile da destinarsi al fondo per le manutenzioni immobiliari gestito dal Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'ubicazione degli immobili stessi e della loro finalità, previo parere delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali ove siano ubicate le proprietà immobiliari.

I poteri di amministrazione su tali beni da parte degli organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria, in tal caso i predetti organi ne assumono i relativi oneri tributari, di manutenzione ordinaria e custodia.

Per i beni mobili gli organi provinciali e regionali assumono gli oneri di manutenzione e custodia.

Sono obbligatori per ogni organo ENS:

- a. i libri sociali: verbali, protocollo, contabili a norma di legge e di statuto;
- b. la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- c. la tutela e la conservazione permanente del patrimonio e dei documenti di rilevanza storica:
- d. la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari;
- e. la cura e l'aggiornamento dell'archivio storico dei soci.

Nell'adempimento dei compiti di cui ai commi precedenti, gli Organi ENS devono adottare idonee misure per tutelare la riservatezza dei dati.